



AUTORITA' PORTUALE LIVORNO

ORDINANZA N. 2/2002

- **VISTA** la precedente Ordinanza n. 33 emessa in data 10.10.2001. relativa alle procedure per il rilascio di autorizzazioni al transito di trasporti eccezionali nel Porto di Livorno;
- **RITENUTA** la necessità di regolamentare i termini per la presentazione delle domande di proroga delle autorizzazioni a suo tempo rilasciate da questa A.P.;
- Vista la relazione n.254/sic in data 28 /01/2002 della Direzione Sicurezza;
- Visti gli artt. 6 comma 1 (lett.C) e 8 comma 3 (lett. H) della L. 84/94;

ORDINA

Articolo unico

L'articolo n. 4 dell' Ordinanza n. 33 del 10.10.2001, relativa alle procedure per il rilascio di autorizzazioni al transito di trasporti eccezionali nel Porto di Livorno, è così modificato:

“Art.4

Le autorizzazioni multiple per un massimo fino a 10 (dieci) transiti, hanno una validità massima di 90 (novanta) giorni, le autorizzazioni singole per 1 (uno) transito eccezionale, hanno una validità massima di 30 (trenta) giorni, le autorizzazioni periodiche (valide per un numero indefinito di viaggi da effettuarsi in un determinato periodo di tempo), hanno una validità massima di 180 (centottanta) giorni.

Le autorizzazioni possono essere rinnovate, per non più di tre volte, per un periodo di validità non superiore a due anni, quando tutti i dati riferiti sia al veicolo che al suo carico, ed il percorso stradale sono rimasti invariati.

La domanda di rinnovo, in bollo, deve essere corredata della copia della precedente autorizzazione, della dichiarazione attestante il permanere di tutti i requisiti che hanno determinato il rilascio della stessa, della fotocopia del documento di circolazione o documento sostitutivo, della ricevuta del versamento di cui al successivo art. 5 e marca da bollo da apporre sull'atto rinnovato.

Le autorizzazioni di tipo singolo e multiplo possono essere prorogate, per una sola volta, se non ancora scadute, per un periodo di validità non superiore a quello originariamente concesso.

La domanda di proroga, in carta semplice, deve essere presentata entro 5 giorni dalla data di scadenza e corredata dell'originale della precedente autorizzazione e da una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante la necessità della proroga, che il trasporto o i trasporti per i quali si chiede la proroga non sono stati ancora effettuati ed il permanere di tutti i requisiti che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione stessa.

In caso di variazione del percorso all'interno dell'area portuale, la Ditta provvederà a darne tempestiva comunicazione a mezzo fax all' A.P, che rilascerà, in tempi brevi e con lo stesso mezzo, il proprio nulla osta.”



IL PRESIDENTE
(Neréo Marcucci)

Livorno, li 6 febbraio 2002